



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 28 in data 09/09/2014
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

<p>Il giorno nove del mese di settembre dell'anno 2014, alle ore 12.15, nella sala consiliare "Prof. Bruno Antonucci" presso la sede comunale sita in Piazza Europa n. 6 in Pontestazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema: Alla seduta Pubblica in sessione STRAORDINARIA che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:</p>			<p>CERTIFICATO PUBBLICAZIONE La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000. N. Reg. _____ Albo</p> <p>Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio</p> <p><input type="checkbox"/> È stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 267/2000.</p> <p><input type="checkbox"/> E' stata data comunicazione al Difensore civico ai sensi dell'art. 4 comma 2° della L.R. 1/2002.</p> <p>Il Messo Comunale (Enzo Marchetti)</p>	
<p>All'appello risultano presenti:</p>			Presenti	Assenti
1	Verona Maurizio	Sindaco		X
2	Pelaqatti Egidio	Consigliere	X	
3	Poli Fabio	Consigliere		X
4	Viviani Marco	Consigliere	X	
5	Bazzichi Massimiliano	Consigliere	X	
6	Tovani Alessio	Consigliere	X	
7	Vincenti Serena	Consigliere	X	
8	Lorenzoni Caterina	Consigliere	X	
9	Olobardi Emanuela	Consigliere	X	
10	Lorenzoni Gian Piero	Consigliere	X	
11	Stagi Baldino	Consigliere	X	
12	Poli Giuseppe Mario	Consigliere		X
13	Bertellotti Simone	Consigliere		X
14				
15				
16				
17				
		Totale	9	4
<p>Gli intervenuti sono in numero legale. Il Sig.Tovani Alessio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, presiede e dichiara aperta la seduta. Assiste alla seduta il Dott.Canessa Luca, Segretario Comunale, il quale ne redige il verbale.</p>			<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è:</p> <p><input type="checkbox"/> Divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000.</p> <p><input type="checkbox"/> è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.</p> <p>Stazzema _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Canessa Luca</p>	
<p>IL PRESIDENTE Tovani Alessio</p>		<p>IL SEGRETARIO Canessa Luca</p>		

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”*.

OSSERVATO che l'art. 1 comma 681 della L. 147/2013 prevede che il Regolamento debba disciplinare la misura nella quale l'occupante e il possessore sono chiamati al versamento del tributo, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“ Statuto dei diritti del contribuente”*, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dalla Legge 68/2014, afferma che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 676 e 677 della Legge di Stabilità 2014, dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per il 2014, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

RILEVATA la disciplina introdotta dalla Legge 68/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO il comma 678 della Legge di Stabilità 2014, che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che il Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 della Legge 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

RICHIAMATO l'art. unico del Decreto Ministero Interno 18 luglio 2014, che ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO inoltre l'art.1, comma 688 della L. 147/2013 e s.m.i. in base al quale, per il 2014 e nello specifico, i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio telematico al MEF delle deliberazioni afferenti l'approvazione dei Regolamenti e delle aliquote TASI entro il termine tassativo 10 settembre 2014 al fine della pubblicazione delle stesse sul sito del MEF entro il 18 settembre 2014, prevedendo in caso contrario l'obbligatoria applicazione della TASI 2014 secondo l'aliquota base dell'1 per mille, con ripartizione tra proprietario ed occupante in ragione del 90%-10% e versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere riasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art.239, comma 1, lett b) n.7 del D.Lgs.267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

E' presente in aula il Revisore dei Conti Dott. Roberto Scavi;

Su invito del Presidente Tovani, introduce l'argomento posto in discussione all'ODG l'Assessore Viviani;

Il Presidente Tovani fa presente al Consiglio Comunale che il Consigliere Lorenzoni Gian Piero ha presentato, al Prot. n. 6847 del 09/09/2014, la bozza di regolamento TASI emendato;

Dopo una breve discussione il Presidente propone di passare alla votazione degli emendamenti presentati relativi a specifici punti del Regolamento;

Il Segretario Generale fa presente che in qualità di Responsabile del Servizio ha espresso parere contrario ad alcune proposte di emendamento;

Il Consiglio Comunale decide ugualmente di votare anche tali proposte di emendamento;

Il Segretario Generale avverte i Consiglieri Comunali delle eventuali responsabilità derivanti da un eventuale voto favorevole sulle citate proposte di emendamento;

Si passa pertanto alla votazione degli emendamenti presentati;

Proposta di emendamento n. 1) all'art. 4 di cui all'allegato A);

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio rilascia parere tecnico favorevole e parere di regolarità contabile contrario in quanto non è indicata la copertura rispetto al gettito previsto; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 2 voti favorevoli (Lorenzoni Gian Piero, Stagi) e n. 7 voti contrari, voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Respinge l'emendamento presentato;

Proposta di emendamento n. 2) all'art. 8 di cui all' Allegato A);

Si rinvia la votazione dell'emendamento alla fine della votazione dei successivi emendamenti;

Proposta di emendamento n. 3) all'art. 10 di cui all'Allegato A);

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio rilascia parere tecnico contrario in quanto la norma non prevede espressamente una possibilità di differenziare la percentuale che deve essere unitaria. La proposta introdurrebbe rischi di contenzioso; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Il Consigliere Lorenzoni Gian Piero comunica di voler ritirare l'emendamento in questione;

Proposta di emendamento n. 4) all'art. 11 lett. f)-i) di cui all'Allegato A);

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio rilascia parere tecnico contrario in quanto le categorie indicate sono già esistenti per legge: art. 1 comma 3 D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014. Riguardo ai rifugi alpini non abbandonati, rilascia parere tecnico contrario perché non previsto dalla legge e in assenza di indicazioni sulla copertura; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 2 voti favorevoli (Lorenzoni Gian Piero, Stagi) e n. 7 voti contrari, voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Respinge l'emendamento presentato;

Proposta di emendamento n. 5) all'art. 11 commi 1) e 2) di cui all'Allegato A);

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio rilascia parere tecnico contrario; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Il Consigliere Lorenzoni Gian Piero comunica di voler ritirare l'emendamento in questione;

Proposta di emendamento n. 6) all'art. 11 aggiunta del comma 3) di cui all'Allegato A);

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio rilascia parere tecnico favorevole; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 9 voti favorevoli, voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Approva l'emendamento presentato;

Proposta di emendamento n. 7) sostituzione integrale dell'art. 13) di cui all'Allegato A);

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio fa presente che l'articolo è meramente ripetitivo dell'art. 1 comma 685 della legge 147/2013. Pur non esprimendo parere contrario invita i Consiglieri a valutare come l'art. 13 riporti un corretto rinvio di legge; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 2 voti favorevoli (Lorenzoni Gian Piero, Stagi) e n. 7 voti contrari, voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Respinge l'emendamento presentato;

Proposta di emendamento n. 8) all'art. 14) di cui all'Allegato A) "...come predisposto e trasmesso dall'Amministrazione Comunale...";

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere tecnico favorevole; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 2 voti favorevoli (Lorenzoni Gian Piero, Stagi) e n. 7 voti contrari, voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Respinge l'emendamento presentato;

Proposta di emendamento n. 9) all'art. 14) di cui all'Allegato A) "...come approvato con apposito decreto ministeriale...";

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere tecnico favorevole; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 9 voti favorevoli, voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Approva l'emendamento presentato;

Proposta di emendamento n. 10) introduzione del comma 4) all'art. 14) di cui all'Allegato A);

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio, a prescindere dalla sintassi errata, esprime parere tecnico contrario perché tale modalità di pagamento è prevista dall'art. 1 comma 721 Legge 147/2013 per la sola IMU; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 2 voti favorevoli (Lorenzoni Gian Piero, Stagi) e n. 7 voti contrari, voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Respinge l'emendamento presentato;

Proposta di emendamento n. 11) aggiunta dell'art. 16) di cui all'Allegato A);

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio rileva che, a parte il fatto che dalla presente proposta di emendamento e per i successivi, si ritiene che la sede eventualmente corretta sia quella del regolamento sulle entrate, esprime parere contabile contrario in quanto non è indicata la copertura rispetto al mancato gettito; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 2 voti favorevoli (Lorenzoni Gian Piero, Stagi) e n. 7 voti contrari, voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Respinge l'emendamento presentato;

Proposta di emendamento n. 12) – presentata dall'Assessore Viviani - Aggiunta dell'art. 16);

"Per quanto attiene ai limiti di esenzione per versamenti e rimborsi si rinvia in forma recettizia al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2010, equiparando l'importo minimo ad Euro 1 (Uno), così come già previsto per gli altri tributi comunali";

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere tecnico e contabile favorevole; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero, Stagi), voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Approva l'emendamento presentato;

Proposta di emendamento n. 13) art. dal n. 17 al n. 23 compreso di cui all'Allegato A);

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio, pur non esprimendo parere tecnico contrario ritiene che la sede indicata, se mai ve ne fosse bisogno, è il Regolamento delle entrate; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 2 voti favorevoli e n. 7 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero, Stagi), voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Respinge l'emendamento presentato;

Proposta di emendamento n. 2) all'art. 8) di cui all'Allegato A);

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere contrario al primo periodo perché già previsto dalla legge vigente e dall'articolo 12). Sul secondo periodo rilascia parere contrario perché l'articolo 1 comma 682) della legge 147/2013 prevede che il regolamento, e non la deliberazione, stabilisca le soglie di esenzione ISEE; Il Revisore dei Conti si associa al parere del Segretario Generale;

Con n. 2 voti favorevoli e n. 7 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero, Stagi), voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

Respinge l'emendamento presentato;

Successivamente, su invito del Presidente del Consiglio,

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero, Stagi), voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) così come emendato;
 - di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
 - di dare atto che, come stabilito dall'art.15. del regolamento, per l'anno 2014, il termine di versamento della prima rata scade il 16 ottobre 2014, mentre il termine di pagamento della seconda è fissato al 16 dicembre 2014;
- per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili come sottoriportati;

- Pubblica illuminazione Euro 158.100,00
 - sicurezza e ordine pubblico Euro 105.506,00
 - viabilità Euro 240.411,35
 - Manutenzione del patrimonio Euro 21.790,00
 - di dare atto che la percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari al 31,48%;
3. di determinare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno **2014**, di seguito elencate:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,10%
Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 4 del Regolamento comunale. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,10%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	0,10%
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. fabbricati iscritti in categorie diverse da A, aree fabbricabili, etc.)	0,16%

4. di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677 della legge di stabilità 2014;
5. di dare atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2014;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
7. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
8. di dichiarare il presente atto, con n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero, Stagi), voti espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI STAZZEMA
PROVINCIA DI LUCCA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 09/09/2014

Indice

- Art. 1 – Istituzione del tributo;
- Art. 2 – Oggetto;
- Art. 3 – Presupposto impositivo;
- Art. 4 – Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate;
- Art. 5 – Base imponibile;
- Art. 6 – Decorrenza del tributo;
- Art. 7 – Servizi indivisibili;
- Art. 8 – Determinazione delle aliquote;
- Art. 9 – Soggetto attivo;
- Art. 10 – Soggetti passivi;
- Art. 11 – Riduzioni ed esenzioni;
- Art. 12 – Detrazioni;
- Art. 13 – Dichiarazione;
- Art. 14 – Versamento e riscossione del tributo;
- Art. 15 – Norme transitorie e finali;
- Art. 16 - Importi Minimi;

Art. 1 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Stazzema, a norma dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Sono assimilate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. Il trattamento per le fattispecie assimilate si estende anche alle relative pertinenze definite con le modalità di cui al comma 1.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 6 – Decorrenza del tributo

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 7 – Servizi indivisibili

1. I servizi di cui all'art. 2 alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Stazzema sono i seguenti:

- Pubblica illuminazione
- Sicurezza e ordine pubblico
- Viabilità
- Manutenzione del patrimonio

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione comprendono voci di personale, acquisto di beni e servizi, fitti e noleggi, trasferimenti, interessi passivi, quota di ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio.

La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL).

3. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

Art. 8 – Determinazione delle aliquote

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui all'art. 7.

2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 7, alla cui copertura la TASI è diretta.

3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene indicata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

Art. 9 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Stazzema sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 10 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 11 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune di Stazzema potrà introdurre riduzioni per le seguenti fattispecie:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Il Comune di Stazzema potrà introdurre esenzioni per le seguenti fattispecie:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi 1) e 2) spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte;

Art. 12 – Detrazioni

1. Il Comune di Stazzema potrà riconoscere una detrazione dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa assimilate di cui al precedente articolo 4.

2. L'importo della detrazione sarà stabilito annualmente dal Consiglio Comunale mediante la deliberazione di cui all'art. 8.

Art. 13 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale.

Art. 14 – Versamento e riscossione del tributo

1. Il versamento della TASI è effettuato direttamente dal contribuente, mediante Mod. F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale come approvato con apposito decreto ministeriale.

2. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico www.finanze.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Per il primo anno di applicazione il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni pubblicate nel sito informatico www.finanze.it, alla data del 18 settembre 2014. Nel caso di mancata pubblicazione entro i termini visti sopra, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 dell'art. 1 della Legge, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

4. Il presente regolamento, è da intendersi automaticamente aggiornato alle sopravvenute disposizioni di legge cogenti che si dovessero succedere. Per ragioni di trasparenza l'ufficio provvederà ai conseguenti aggiornamenti.

Art. 16 – Importi Minimi

Per quanto attiene ai limiti di esenzione per versamenti e rimborsi si rinvia in forma recettizia al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2010, equiparando l'importo minimo ad Euro 1 (Uno), così come già previsto per gli altri tributi comunali.

ALLEGATO A)

Art. 4 – Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Sono assimilate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Emendamento 1)

“f) unità immobiliare concessa in uso gratuito ad uno dei familiari come prima abitazione di residenza”

3. Il trattamento per le fattispecie assimilate si estende anche alle relative pertinenze definite con le modalità di cui al comma 1.

Art. 8 – Determinazione delle aliquote

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui all'art. 7.
2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 7, alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene indicata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

Emendamento 2)

“4. Con la medesima deliberazione può essere riconosciuta una detrazione per abitazione principale definendone l'entità e la modalità di applicazione, compresa la possibilità di limitare il riconoscimento a determinate categorie di contribuenti.”

Con la medesima deliberazione potranno essere altresì riconosciute detrazioni, o riduzioni o esenzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 10 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Emendamento 3)

“2A. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI se il contratto di affitto redatto è a canone concordato.”

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 11 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune di Stazzema potrà introdurre riduzioni per le seguenti fattispecie:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Emendamento 4)

“f. i rifugi alpini, i punti di appoggio e i bivacchi

g. i fabbricati classificati o classificabili nella categorie catastali da E/1 a E/9

h. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del DPR 29.09.1073 n.610 e succ.modif.

i. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.”

2. Il Comune di Stazzema potrà introdurre esenzioni per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Emendamento 5)

“2. da cancellare perché ripete interamente il comma 1.”

Emendamento 6)

“3. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi 1) e 2) spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.”

Art. 13 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale.

Emendamento 7)

“Art.13 – Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Nel caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificchino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo.

In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. Si applicano le disposizioni concernenti l'imposta municipale propria (IMU).”

Art. 14 – Versamento e riscossione del tributo

1. Il versamento della TASI è effettuato direttamente dal contribuente, mediante Mod. F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

2. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico www.finanze.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

Emendamento 8)

Art. 14 comma 1) - dopo la parola Mod. F24: *“come predisposto e trasmesso dall'Amministrazione Comunale”*

Emendamento 9)

Art. 14 comma 1) dopo le parole o tramite apposito bollettino di conto corrente postale: *“come approvato con apposito Decreto Ministeriale”*

Emendamento 10)

“4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 1 e l'ultima, a conguaglio del tributo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.”

Emendamento 11)

“Art. 16 - Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 10,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.”

Emendamento 13)

“Art. - 17 Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. - 18 Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, come nominato con apposito provvedimento.

Art. 19 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 18 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 50,00 ad euro 100,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. - 20 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Art. - 21 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 22 - Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. - 23 Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.”

COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
PROVINCIA DI LUCCA

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 04/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Canessa Luca

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio
VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 04/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Canessa Luca